



Embargo: 02.07.2007, 10.00h

2 luglio 2007

Riassunto di diversi temi del 14° rapporto d'attività

Giustizia, polizia, sicurezza

L'avvio di un progetto pilota di un **indice nazionale di polizia** è stato possibile soltanto con l'entrata in vigore anticipata dell'articolo 17a della legge sulla protezione dei dati. Nella fattispecie l'IFPDT ha espresso un parere favorevole e ha annunciato che effettuerà ispezioni locali presso i diversi utenti al fine di verificare se le condizioni stabilite per questa prova sono rispettate (capitolo 1.3.2).

In una decisione del 31 agosto 2006 la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (CFPDT) ha sostenuto che il «**diritto d'accesso indiretto**» non soddisfa le esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare, è assolutamente indispensabile che le persone interessate siano informate del trattamento dei dati che le riguardano quando si può escludere ogni pericolo per l'ordine costituzionale liberale e democratico della Svizzera o per l'esistenza, l'indipendenza e la sicurezza della Confederazione e dei Cantoni. In seguito a questa decisione l'IFPDT ha adeguato la sua prassi d'informazione (capitolo 1.3.3).

Nel quadro di un rapporto del Consiglio federale in seguito a un postulato intitolato «**lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata**», l'IFPDT è stato invitato a esprimere il proprio parere sulla questione del **prolungamento** da sei a dodici mesi **della durata di conservazione dei dati nell'ambito delle telecomunicazioni**. L'IFPDT ritiene che un tale provvedimento sarebbe sproporzionato (capitolo 1.3.4).

Il disegno di legge sui **sistemi d'informazione di polizia** riunisce in un unico atto normativo le basi legali che disciplinano gli schedari di polizia esistenti. Introduce soltanto un unico nuovo sistema di trattamento dei dati: l'indice nazionale di polizia, un repertorio delle banche dati esistenti. Benché le osservazioni dell'IFPDT siano state complessivamente prese in considerazione, quest'ultimo critica il fatto che sia stato mantenuto il sistema del cosiddetto «diritto d'accesso indiretto» (capitolo 1.3.7).

L'Ufficio federale della migrazione sta elaborando numerosi **accordi di riammissione** nei quali sono introdotte norme di protezione dei dati. Dal momento che queste ultime possono variare da un accordo all'altro, l'Ufficio federale prende regolarmente contatto con l'IFPDT per parere (capitolo 1.3.10).

Salute

L'IFPDT condivide l'elaborazione di una **disposizione costituzionale e di una legge federale concernente la ricerca sull'essere umano**. L'avamprogetto stabilisce per ogni attività di ricerca il principio secondo cui è necessario che la persona interessata abbia dato il suo consenso dopo essere stata sufficientemente informata. L'IFPDT ha chiesto alcuni adeguamenti relativi al contenuto delle informazioni fornite al paziente allo scopo di migliorare la trasparenza del trattamento dei dati per le persone coinvolte. Inoltre, l'IFPDT ha espresso le sue preoccupazioni in merito al progetto di scioglimento della Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica ed ha criticato la soppressione della competenza dello stesso IFPDT in materia di sorveglianza e di ricorso (capitolo 1.4.1).



Dal momento che diventano sempre più complesse dal profilo informatico, le attività quotidiane negli ospedali continuano a sollevare nuove questioni, segnatamente per quanto concerne i dati dei sistemi di elaborazione computerizzata d'immagini che necessitano una memoria importante. Contattato da un'azienda del settore privato, l'IFPDT ha esaminato le condizioni quadro giuridiche della **comunicazione di dati medici da parte di ospedali privati a terzi** allo scopo di tutelare i dati e permettere la manutenzione a distanza (capitolo 1.4.2).

In uno **studio medico moderno, l'infrastruttura informatica e in particolare i dati relativi ai pazienti devono essere protetti** in modo pratico ed efficace. Dalle richieste indirizzate all'IFPDT nonché da determinate reazioni di medici sentiti in occasione di conferenze nel settore della sanità pubblica, emerge una certa incertezza per quanto riguarda misure ragionevoli. Per questo motivo, l'IFPDT ha pubblicato un elenco di misure minime di protezione (capitolo 1.4.4).

Assicurazioni

Durante il periodo appena trascorso, l'elaborazione delle basi tecniche e del progetto di ordinanza sono state le grandi tappe del progetto di «**carta del paziente**». L'introduzione di questa carta rappresenta un avvenimento fondamentale per la sanità pubblica. Per questa ragione è indispensabile che i requisiti di base della protezione dei dati siano rigorosamente rispettati. Eventuali errori commessi nella fase iniziale dell'introduzione della **carta sanitaria** potranno essere corretti in un secondo tempo soltanto a prezzo di importanti sforzi organizzativi e finanziari (capitolo 1.5.1).

L'IFPDT è stato consultato in merito alla prima fase della **revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni**. Dal profilo della protezione dei dati occorre vigilare affinché la trasparenza del trattamento dei dati nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni non peggiori. È quanto potrebbe succedere se la raccolta delle informazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni avvenisse senza l'autorizzazione della persona interessata (capitolo 1.5.2).

Settore del lavoro

Per proteggere i propri interessi in materia di sicurezza e soddisfare le norme internazionali, una certa impresa di trasporto si procura l'**estratto del casellario giudiziale** dei propri impiegati. L'IFPDT ha verificato se questa misura è conforme alla protezione dei dati giungendo alla conclusione che essa è fondamentalmente giustificata. Nel contempo ha attirato l'attenzione dell'impresa sul fatto che un tale provvedimento rappresenta una grave intromissione nella sfera personale degli impiegati e che pertanto deve rispettare due principi: quello della proporzionalità e quello della trasparenza (capitolo 1.6.2).

Le imprese di trasporto che utilizzano «**clienti in incognito**» **per valutare di nascosto il proprio personale** devono assicurarsi che la protezione della personalità degli impiegati coinvolti sia garantita. Una gran parte del tempo di lavoro deve dunque rimanere non sorvegliata. D'altro canto, gli impiegati devono avere la possibilità di esprimersi sulle valutazioni che li interessano e, in caso di controversia, incontrare i clienti in incognito all'origine della valutazione (capitolo 1.6.3).

Nel quadro della consultazione degli uffici, l'IFPDT ha espresso il suo parere sul progetto di ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di **lotta contro il lavoro nero**, rilevando un'insufficiente precisione delle disposizioni concernenti la protezione dei dati, in particolare quelle relative allo scambio di informazioni fra autorità e ai loro diritti d'accesso (capitolo 1.6.5).



Economia e commercio

L'IFPDT ha verificato in che modo quattro grandi imprese di informazione commerciale garantissero i diritti delle persone interessate in materia di protezione dei dati. Benché le valutazioni siano state generalmente positive, ciò non significa che le persone interessate non incontrino problemi. Esiste spesso un conflitto fra gli interessi delle imprese di informazione o dei loro clienti, da una parte, e quelli delle persone interessate, dall'altra (capitolo 1.7.1).

Finanze

I mass media hanno riportato il fatto che le autorità americane di lotta contro il terrorismo hanno accesso ai dati delle transazioni bancarie della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (**SWIFT**). In base alle informazioni ricevute, l'IFPDT ha proceduto a chiarire la questione con i principali responsabili del settore bancario in Svizzera operando a diversi livelli per trovare una soluzione alla «questione SWIFT». A livello svizzero si devono tuttavia ancora adottare i necessari provvedimenti in materia di protezione dei dati. Occorre negoziare a livello politico una soluzione che tenga conto delle necessità della lotta contro il terrorismo rispettando nel contempo le norme in materia di protezione dei dati di tutti i Paesi, compresa la Svizzera. D'altro canto tocca ai fornitori di prestazioni finanziarie svizzeri attivarsi nell'ambito delle loro possibilità per garantire in particolare la trasparenza e informare sul rischio che autorità estere accedano ai dati in caso di pagamenti internazionali (capitolo 1.8.1).

Principio della trasparenza

La legge sulla trasparenza accorda all'IFPDT ampie competenze per quanto riguarda l'ottenimento di informazioni e la consultazione di documenti nel quadro di una procedura di mediazione. Il **Tribunale penale federale ha tuttavia rifiutato di concedere all'IFPDT il diritto di consultare un determinato rapporto**. Sapere se il rapporto fosse soggetto alla legge sulla trasparenza e quindi accessibile è una questione rimasta in sospeso (capitolo 2.2.1).

L'IFPDT ritiene che l'elenco del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) concernente **l'individuazione tempestiva di rischi in materia di visti** sia un documento accessibile al pubblico. Il DFAE ha seguito la raccomandazione dell'IFPDT accordando l'accesso al documento (capitolo 2.2.3).

Diversi

Il fatto di mescolare le esigenze della statistica con quelle dell'amministrazione risulta molto problematico dal profilo della protezione della personalità. La statistica ha bisogno di dati pseudonimizzati provenienti da un numero di fonti più elevato possibile mentre l'amministrazione necessita di dati personali particolarmente precisi. L'introduzione di un **numero di identificazione personale** (nella forma del nuovo numero di assicurato AVS) facilita la correlazione di dati personali provenienti da diversi registri. Nel quadro di consultazioni degli uffici e in occasione di sedute parlamentari concernenti i disegni di legge, l'IFPDT ha proposto una soluzione alternativa che tuttavia non è stata accolta dal Parlamento svizzero. Dopo l'adozione della legge sull'armonizzazione di registri (LArm) e della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l'IFPDT ha pubblicato in collaborazione con gli incaricati svizzeri della protezione dei dati un parere sull'utilizzazione del numero d'assicurato AVS da parte dei Cantoni (capitolo 1.1.2).



Un ufficio federale ha il diritto di comunicare dati personali nel quadro dell'**informazione ufficiale del pubblico**, anche senza il consenso della persona interessata. La premessa perché ciò avvenga è che tali informazioni siano in relazione con l'adempimento di compiti pubblici e che la comunicazione risponda a un interesse pubblico preponderante. Per ogni fattispecie conviene verificare l'osservanza dei principi generali della protezione dei dati e in particolare il rispetto del principio della proporzionalità (capitolo 1.1.3).

Le **sentenze del Tribunale federale** (e, dopo la fusione, anche quelle del Tribunale federale delle assicurazioni) dal 1956 in poi sono **pubblicate in Internet**. Le decisioni non sono state tutte anonimizzate e possono contenere dati personali sensibili. L'IFPDT consiglia in tali casi di domandare un'anonimizzazione della pubblicazione in Internet (capitolo 1.1.6).

Durante il primo semestre 2006, l'IFPDT ha partecipato a uno scambio multidisciplinare di pareri sul tema del **pervasive computing** che ha riunito esperti in protezione dei dati, nonché rappresentanti di associazioni di protezione dei consumatori, di università, di organizzazioni o di ditte private. La collaborazione di queste numerose persone con competenze diverse ha permesso di definire gli orientamenti generali per l'utilizzazione delle tecnologie del pervasive computing. È auspicabile che anche in futuro si continui a lavorare in questo ambito (capitolo 1.2.1).

Il Consiglio federale ha approvato l'**impiego di ricognitori telecomandati** (droni) e di elicotteri equipaggiati con sistemi a infrarossi da parte del Corpo delle guardie di frontiera. Ora occorre tuttavia elaborare la base legale per l'impiego di installazioni di sorveglianza dell'esercito a fini civili. (capitolo 1.2.2).

Il Consiglio federale ha messo in consultazione l'avamprogetto di legge federale sui **sistemi d'informazione militari**. La maggior parte delle osservazioni dell'IFPDT sono state accettate; restano tuttavia ancora importanti divergenze per quanto concerne i mezzi di sorveglianza (capitolo 1.2.3).

I dati biometrici sono di regola dati sensibili. Occorre dunque una legge che stabilisca quali dati biometrici possono essere trattati da un'autorità e a che scopo. Nel quadro della revisione dell'**ordinanza sulle dogane**, l'IFPDT ha vigilato affinché i dati biometrici – come anche le modalità di trattamento – siano precisati almeno nelle disposizioni d'esecuzione (capitolo 1.2.4).

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha domandato all'IFPDT se e in che misura una **casa da gioco può raccogliere, conservare e utilizzare informazioni relative ai frequentatori delle proprie sale** allo scopo di individuare tempestivamente le persone che manifestano una potenziale dipendenza dal gioco. L'IFPDT è dell'opinione che la legislazione in vigore non permetta un tale trattamento di dati. A tal fine è quindi auspicabile l'introduzione di una base legale. I casinò dal loro canto potrebbero tuttavia invocare la giustificazione dell'interesse privato o di quello pubblico preponderante. In ogni caso, occorre prevedere esplicitamente un piano di protezione dei dati (capitolo 1.2.7).

La **28ª Conferenza internazionale degli incaricati della protezione dei dati e della vita privata** si è tenuta a Londra il 2 e il 3 novembre 2006. Il tema principale della Conferenza era «Verso una società di sorvegliati?». Gli incaricati della protezione dei dati hanno constatato che nella nostra società la sorveglianza diffusa è ormai già una realtà e hanno sottolineato l'importanza che in questo contesto assume il diritto alla protezione dei dati. Hanno quindi adottato una risoluzione sulla protezione dei dati personali e sui motori di ricerca (capitolo 1.9.1).



La **Conferenza europea degli incaricati della protezione dei dati** si è svolta a Budapest il 24 e il 25 aprile 2006. Gli incaricati europei hanno adottato all'unanimità una dichiarazione relativa all'introduzione del principio di disponibilità dei dati nel quadro del rafforzamento della cooperazione fra autorità giudiziarie e di polizia in seno all'Unione europea (capitolo 1.9.2).

In occasione della sua **40^a seduta a Berlino**, il **gruppo di lavoro internazionale «Protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni»** ha discusso fra l'altro di *Trusted Computing*, della gestione digitale dei diritti (Digital Rights Management), nonché della telefonia via Internet (VoIP) (capitolo 1.9.4).

Alla fine del 2003, il Consiglio federale ha deciso di **uniformare la presentazione grafica di tutti gli uffici federali** allo scopo di evidenziarne l'appartenenza all'Amministrazione federale, di migliorarne la trasparenza, di rafforzare la fiducia nello Stato e di aumentare la credibilità e l'affidabilità delle prestazioni pubbliche della Confederazione. L'IFPDT ha quindi adattato la sua presentazione grafica alle nuove esigenze, attivando inoltre il suo nuovo sito Internet (capitolo 3.1).

In occasione della prima Giornata europea della protezione dei dati, l'IFPDT ha organizzato, in collaborazione con l'«Europa Institut» dell'Università di Zurigo, un Colloquio che si è tenuto il 26 gennaio 2007. Questo Colloquio affrontava il tema «Stiamo forse esagerando con la protezione dei dati?». Davanti a un folto pubblico, l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Hanspeter Thür, ha affrontato con tre invitati una serie di questioni d'attualità inerenti alla protezione dei dati (capitolo 3.4).

Publicazioni dell'IFPDT – Novità

Durante l'anno in esame, l'IFPDT ha continuato ad ampliare l'**offerta informativa nel suo sito Internet**. Ha fra l'altro pubblicato alcune spiegazioni sui sistemi di vendita di biglietti online per le stazioni di sci nonché sull'apertura di messaggi di posta elettronica privati da parte del datore di lavoro in caso di sospetta violazione del Codice penale da parte dell'impiegato. (capitolo 3.3).

La **legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione** (LTras) è entrata in vigore nel luglio 2006. La legge favorisce la trasparenza nell'Amministrazione federale e accorda ai singoli cittadini e alle imprese importanti diritti in materia di accesso ai documenti ufficiali. Nel quadro di questa legge l'IFPDT ha assunto nuove funzioni e ampliato la documentazione disponibile sul proprio sito Internet (capitolo 3.2).

Il rapporto annuale integrale (in tedesco e francese) può essere consultato in Internet (www.lincaricato.ch) o ordinato all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna:
Numero dell'articolo: 410.014.

Ordinazione via Internet :
<http://www.bundespublikationen.admin.ch/it/publicazioni/ricerca-degli-articoli.html?>